



g. 30795

REPUBBLICA ITALIANA**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA**

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco **CANU** PresidenteWalter **BERRUTI** GiudicePia **MANNI** Giudice- relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **30795** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 25.11.2024 nei confronti di:

ATTARDI Sonia nata a Paderno Dugnano (MI) il 27.3.1973 (c.f. TTRSNO73C67G220Z), residente in Cesano Maderno (MB), via Don Luigi Viganò n. 45/A, non costituita in giudizio.

VISTO l'atto di citazione e i documenti tutti del giudizio.

UDITI nell'udienza pubblica del 7.5.2025 con l'assistenza del Segretario Maria Giovanna Porcu, il giudice relatore Pia Manni, il Pubblico Ministero Gaetano Milano, nessuno presente per la convenuta.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 25.11.2024, ritualmente

notificato e preceduto dalla notifica dell'invito a dedurre, la Procura Regionale ha citato in giudizio Attardi Sonia al fine di sentirla condannare al risarcimento del danno patrimoniale di € 15.446,46 in favore dell'ASST Nord Milano per avere la stessa svolto attività non autorizzabile in quanto attività commerciale radicalmente incompatibile ex art. 60 del d.p.r. n. 3/1957 con lo status di dipendente pubblico in regime di *part-time* superiore al 50 % e, in ogni caso, non autorizzata dall'ASST ai sensi dell'art. 53, co. 7, d.lgs. n. 165/2001.

In data 13.4.2022 un dirigente medico dell'ASST segnalava al dirigente amministrativo dell'U.O.C. Risorse Umane e Organizzazione lo svolgimento di attività extra-istituzionale della Attardi. Venivano quindi acquisiti dalla pagina *Facebook* della sig.ra Attardi alcuni video, nei quali la dipendente "condivideva" la propria attività di procacciatrice per la *Juice Plus+*. La Direzione Generale dell'ASST segnalava alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica il potenziale svolgimento di attività lavorativa non autorizzata della dipendente. Seguiva la relazione sui fatti della Guardia di Finanza-Compagnia di Seveso del 4.5.2023 che veniva trasmessa alla Procura contabile.

Le indagini hanno consentito di accertare i seguenti fatti.

La Attardi, dal 1.1.2017 dipendente a tempo indeterminato della ASST Nord Milano con funzioni di coadiutore amministrativo, in regime di *part-time* al 70%, ha svolto le seguenti attività

extraistituzionali:

- nel 2017, venditrice a domicilio dell'elettrodomestico denominato *Bimby*, in forza di incarico di collaborazione con la società *Vorwerk Italia S.a.s. di VMI S.r.l.*;

- nel periodo 2018-2022, venditrice *on line* per conto della società *The Juice Plus+Company S.r.l.*, operante nel settore della commercializzazione di prodotti e integratori alimentari.

Con provvedimento del 23.10.2023 veniva irrogata alla dipendente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione pari a 4 mesi. La stessa rassegnava, poi, le dimissioni volontarie con decorrenza 26.9.2024.

Per tali attività la Attardi ha percepito negli anni 2017-2022 compensi lordi per complessivi € 15.446,46.

Per tali fatti la Procura ha notificato alla Attardi l'invito a dedurre cui non sono seguite controdeduzioni da parte della presunta responsabile.

La Procura ha, quindi, depositato l'atto di citazione ritenendo che tali fatti abbiano causato un danno erariale *ex art. 53, co. 7, d.lgs. n. 165/2001*, a titolo di dolo e in subordine per colpa grave, per l'omesso riversamento all'ASST dei suddetti compensi.

La convenuta non si è costituita in giudizio.

All'udienza del 7.5.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per l'accoglimento della domanda e la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1) Preliminarmente deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 93 CGC, la contumacia della convenuta Attardi Sonia, la quale non si è costituita in giudizio nonostante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo, avvenuta in data 19.12.2024 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

2) Il rapporto di servizio è pacifico in quanto la convenuta è stata dipendente dell'ASST Nord Milano dal 1.1.2017 al 26.9.2024 a tempo indeterminato, in regime di part time al 70%, con funzioni di coadiutore amministrativo.

Nel periodo 2017-2022, mentre era in servizio presso l'Amministrazione, Attardi Sonia ha svolto attività extra istituzionale continuativa consistente in attività commerciale avente per oggetto la vendita di prodotti per conto di aziende private.

In particolare, ha svolto le seguenti attività:

-nel 2017, venditrice a domicilio dell'elettrodomestico denominato *Bimby*, in forza di incarico di collaborazione con la società *Vorwerk Italia S.a.s. di VMI S.r.l.*;

-nel 2018-2022, venditrice *on line* per conto della società *The Juice Plus+Company S.r.l.*, operante nel settore della commercializzazione di prodotti e integratori alimentari.

Di tali fatti vi è prova piena, costituita dalla documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza (contratto di incarico, ricevute

e certificazioni fiscali, documentazione amministrativa proveniente dalle aziende committenti) e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla stessa convenuta alla Guardia di Finanza che ha ammesso di avere svolto le suddette attività.

Altrettanto pacifico è che la convenuta non sia mai stata autorizzata dall'Amministrazione allo svolgimento di attività extra istituzionale, come accertato dalla Guardia di Finanza e come dichiarato dalla Attardi ai militari accertatori.

3) L'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 prevede che *“resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”* il quale, a sua volta, recita: *“l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”* e ciò in osservanza del principio costituzionale dell'esclusività del rapporto di pubblico impiego (art. 98 Cost). Le attività svolte dalla convenuta sono, quindi, da inquadrarsi tra quelle assolutamente incompatibili con lo *status* di dipendente pubblico e, in quanto tali, non autorizzabili. Occorre precisare che la deroga prevista per i lavoratori part time dall'art. 53, comma 6, D.lgs. 165/2001 non si applica alla convenuta in quanto è prevista soltanto per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale e con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno. Ne

consegue, *in primis*, che la convenuta avrebbe dovuto chiedere all'Amministrazione l'autorizzazione a svolgere l'attività extra istituzionale, indipendentemente dalla sua autorizzabilità. L'obbligo di informare il datore di lavoro in ordine agli incarichi ricevuti vale anche per le attività assolutamente incompatibili sia sulla base dei doveri di buona fede e correttezza che gravano sul dipendente, sia perché non spetta, comunque, al dipendente la valutazione in merito all'autorizzabilità o meno dell'incarico che, in alcuni casi, può anche essere incerta. Spetta, infatti, solo al datore di lavoro pubblico verificare se l'attività che si intende esercitare non arrechi pregiudizio alle esigenze di istituto, non sia incompatibile con le attività dell'Amministrazione stessa, o non generi conflitti di interessi (sez. III app., 26.3.2025, n. 40).

La convenuta ha, quindi, commesso una doppia violazione sia per avere svolto attività incompatibili, sia per avere omesso di informarne il datore di lavoro, chiedendo l'autorizzazione.

La condotta illecita è connotata dal dolo in quanto le norme violate dalla convenuta sono quelle di base, elementari che non presentano difficoltà di interpretazione e, quindi, la convenuta ha trasgredito i suoi doveri ben sapendo di danneggiare l'Amministrazione con il suo comportamento.

4) La Procura ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento di somma pari ai compensi lordi non riversati all'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001. Secondo la Procura, infatti, la disciplina

risarcitoria di cui alla predetta norma in tema di omesso riversamento prevista per gli incarichi autorizzabili, ma non autorizzati, si applicherebbe anche agli incarichi in radice non autorizzabili, come quello oggetto di giudizio.

Questa Sezione ha sempre affermato che l'ambito di applicazione del divieto di espletamento di attività professionale esterna e la correlata imposizione del riversamento all'amministrazione di quanto percepito, previsto dall'art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001, debba estendersi anche alle attività assolutamente incompatibili in quanto:

“-risulta coerente con un'interpretazione dell'art.53, comma 7 fondata sulla ragionevolezza, atteso in particolare che la previsione dell'obbligo di riversamento dei compensi relativi ad “...incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati...” può logicamente ricomprendere sia gli incarichi autorizzabili ma non autorizzati in concreto, sia gli incarichi non autorizzati per non essere consentita, a causa dell'incompatibilità assoluta, la loro autorizzazione.

· risulta coerente con il sistema di tutela apprestato dal Legislatore nella subiecta materia, risultando invero inammissibile che l'ordinamento, da un lato, imponga la disciplina particolarmente rigorosa dell'art.53, comma 7 per sanzionare l'espletamento di incarichi non autorizzati in concreto - ma che avrebbero potuto in astratto essere autorizzati - e, dall'altro lato, non sanziona l'espletamento di incarichi non autorizzati né autorizzabili a causa

dell'incompatibilità assoluta delle relative prestazioni” (sez. Lombardia, 27.12.2021 n. 352; tra le altre: 31.12.2024 n. 214; 26.3.2024 n. 46; 17.5.2023 n. 89; 11.1.2022 n. 3; 16.12.2021 n. 336; in senso conforme, da ultimo, Sezione seconda appello, 11.2.2025, n. 27).

Questa Sezione, pur consapevole che le Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza 1/2025/QM hanno affermato che *“L’obbligo del dipendente pubblico di riversare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, ex 53, comma 7 e 7-bis del d.lgs. n. 165/2001, si riferisce alle sole situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione), ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l’erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva posta in essere con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili”*, ritiene di dare continuità al proprio consolidato indirizzo in merito alla quantificazione del risarcimento del danno, peraltro non isolato, anche a seguito della suddetta QM 1/2025 (cfr. sez. Abruzzo, 29.4.2025 n. 46; sez. Emilia Romagna, 20.3.2025 n. 26; sez. Toscana, 20.5.2025 n. 56). Questa interpretazione è, anche, in linea con l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, il quale ha affermato che la mancata applicazione dell’art. 53, comma 7, D.lgs. 165/2001 alle attività assolutamente incompatibili: *“comporterebbe conseguenze evidentemente irrazionali ed aberranti, consentendo al pubblico dipendente infedele, al di là*

delle misure disciplinari e, non ultima, della sanzione della decadenza dall'impiego, di svolgere contemporaneamente due attività lavorative, quella di pubblico impiego a tempo pieno e quella privata, parallela alla prima, anche per molti anni, come nella vicenda presente, ricevendo e trattenendo sia lo stipendio che i proventi della seconda attività vietata in costanza di rapporto di impiego pubblico” con la conseguenza che: “finisce per incentivare i pubblici dipendenti a svolgere una doppia professione, senza temere alcuna conseguenza economica di tale gravissima infedeltà ...potendo per absurdum essi trattenerne i compensi relativi impunemente” (Cons. Stato, 16.12.2024 n. 10089). Peraltro, come giustamente osservato dal PM in udienza, parametrare il danno allo stipendio, o all'indennità di esclusiva, consente al dipendente pubblico di trattenere il maggior lucro, illecitamente conseguito, degli incarichi extraistituzionali svolti, spesso assai più lucrativi dello stipendio percepito dall'Amministrazione.

5) Il Collegio ritiene, invece, dando continuità al proprio orientamento, che il danno debba essere quantificato al netto delle imposte, per netto intendendosi, nella fattispecie, gli importi versati alla convenuta dopo la deduzione della ritenuta d'acconto, per i motivi già ampiamente illustrati da svariate pronunce di questa Sezione (tra le ultime: 26.10.2023 n. 18; 20.11.2023 n. 199) che, ex art.17 delle norme di attuazione al c.p.c., si richiamano in quanto pienamente condivisibili.

La Guardia di Finanza ha indicato in € 12.675,38 l'importo complessivo al netto delle ritenute percepito dalla convenuta nel periodo 2017-2022 per la sua attività commerciale.

Pertanto, la convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di € 12.675,38 oltre rivalutazione monetaria dalla data dei singoli incassi sino alla data della sentenza ed interessi legali sulla somma così rivalutata, dalla data del deposito della sentenza e fino al saldo.

6) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

CONDANNA la convenuta Attardi Sonia a corrispondere alla ASST Nord Milano la somma complessiva di € 12.675,38 oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici Istat dalla data dei singoli incassi sino alla data della sentenza e interessi legali sulla somma così rivalutata, dalla data del deposito della sentenza e fino al saldo.

Pone a carico della convenuta soccombente le spese di giudizio che liquida in € 135,24 (centotrentacinque/24).

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 7.5.2025.

Il Giudice estensore

Il Presidente

(Pia Manni)

(Antonio Marco Canu)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 23/06/2025

Il Direttore di Segreteria

(dott. Federica Dainotti)

f.to digitalmente